

52 Sottufficiale – 150 ore diritto a fruirne

D. Sono un sottufficiale dell'esercito e desidero conoscere se posso avvalermi del diritto alle 150 ore per frequentare l'ISR. al quale mi sono iscritto.

R. Si premettono alcune note storiche: già nel IV secolo si trovano ricordate Messe al campo da parte di sacerdoti che seguivano le truppe. Fra i testi più antichi in argomento: una lettera di Papa Pelagio I al vescovo Lorenzo di Civitavecchia (586?), alcuni Capitolari dell'epoca di Carlo Magno (circa a. 560), una costituzione di Innocenzo III, riportata nelle *Decretales*. un *Breve* di Clemente XII del 1736 per la Spagna, esteso successivamente ad altri stati. Negli ultimi due secoli diversi sono i testi pontifici, che disciplinano la cura castrense in Europa e in altri stati, specialmente in occasione della stipula dei Concordati.

Nel codice del 1917 il can. 451,3 regola la cura d'anime militare, successivamente completato dalla Costituzione apostolica, *Solemne semper* del 23 aprile 1951. Il nuovo Codex ne tratta al can. 569 (I cappellani militari sono retti da leggi speciali), a cui segue la Costituzione apostolica, *Spirituale militum curae* del 21.04.1986 di Giovanni Paolo II. L'Ordinario militare (detto anche castrense da *castrum* = accampamento) è a capo di una Chiesa particolare personale e i cappellani militari sono equiparati: con giurisdizione personale e territorialmente cumulativa congrua congruis referendo (cfr. GIUSEPPE BENUCCI, *Appunti di pastorale militare*, PUG 1973).

Dopo il CCNL, che ha riconosciuto anche agli IdR il diritto alle 150 ore per la propria formazione giungono domande per situazioni apparentemente analoghe. È nota la finalità degli ISR (Istituti di Scienze Religiose): oltre la qualificazione per l'IRC gli ISR hanno lo scopo di preparare ai ministeri e all'animazione delle comunità locali in stretta comunione con la gerarchia (diaconi permanenti, catechisti, animatori liturgici, operatori di pastorale, ecc.). L'Ordinariato militare è una diocesi personale, che abbraccia tutto il

personale militare, svolge azione di insegnamento, di santificazione e di pastorale come ogni altra diocesi e quindi necessita di operatori pastorali ben formati. La legge in vigore (L. 512/1961 art. 1), armonizzata al Concordato Lateranense (artt. 13-15) prevede che il servizio religioso è disimpegnato solo da sacerdoti; esistono diaconi permanenti, ma non sono riconosciuti come tali (cioè non viene trascritta nel fascicolo personale la loro qualificazione di diaconi) in relazione all'Ordinariato, ma sono incardinati (sic!) nella Chiesa locale, dove sono stati ordinati diaconi. Se si pensa che per analogia si potrebbe applicare agli iscritti agli ISR la disciplina come nelle altre diocesi, siamo fuori strada rispetto all'ordinamento attuale. Per il particolare profilo degli appartenenti alle forze armate si prevede il diritto alle 150 ore per chi intende promuovere la qualificazione professionale (per esempio l'iscrizione alla facoltà di giurisprudenza per un carabiniere) non che venga trascurata la formazione spirituale e teologica per chi lo desidera, tant'è vero che presso la Pontificia Università dell'Angelicum, ubicata vicino alla sede dell'Ordinariato, vengono organizzati incontri serali, fuori dell'orario di servizio, per gli appartenenti alle forze armate, che desiderano approfondire la conoscenza religiosa e teologica. Se al momento si deve prendere atto della situazione così come si presenta, nulla impedisce che in seguito nella dinamica pastorale anche dell'Ordinariato militare si recepiscano le 150 ore per valorizzare la formazione pastorale nelle istituzioni ecclesiali.